

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

Doc. CCXIV
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA
DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO
DI CITTADINI E IMPRESE

(Anno 2013)

(Articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180)

Presentata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)

Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 2014

Premessa

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".

Le disposizioni oggetto della Relazione si collocano nel quadro delle misure finalizzate a prevenire l'introduzione di nuove complicazioni burocratiche attraverso meccanismi di controllo *ex ante* sull'introduzione di nuovi oneri informativi. Esse prevedono che i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato (al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici), che impongono o modificano gli adempimenti a carico di cittadini e imprese siano corredate da un elenco degli oneri introdotti o eliminati¹ da pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione e, ove previsto, in Gazzetta Ufficiale².

L'obbligo di redigere l'elenco, di allegarlo all'atto e di pubblicarlo risponde ad una duplice finalità:

- 1) responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione degli adempimenti introdotti, in modo da prevenire l'introduzione o il mantenimento di oneri eccessivi o sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- 2) rendere immediatamente conoscibili gli adempimenti introdotti o eliminati legati al provvedimento adottato, in modo da assicurare certezza all'applicazione delle nuove disposizioni.

Con un apposito regolamento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252) sono stati disciplinati i criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi e adottate le relative linee guida, i cui contenuti sono illustrati con maggiore dettaglio nel paragrafo successivo.

Si evidenzia che il 2013 è il primo anno di operatività delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli adempimenti, dato che il regolamento citato sopra è entrato in vigore il 19 febbraio 2013. Pertanto, questa prima relazione fa riferimento all'arco temporale compreso tra tale data e il 31 dicembre 2013.

¹ Articolo 7, comma 1, della legge n. 180 del 2011

² L'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati rileva anche ai fini della normativa in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"): tale obbligo è infatti contenuto nell'articolo 34 del decreto legislativo, rubricato "Trasparenza degli oneri informativi", che rinvia espressamente ai criteri ed alle modalità di pubblicazione, disciplinati con apposito regolamento .

In coerenza con quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono state consultate le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e le associazioni imprenditoriali che, come descritto di seguito, hanno offerto un contributo particolarmente significativo alla predisposizione della relazione.³

La relazione è articolata come segue. Il paragrafo 1 richiama sinteticamente i criteri e le modalità che le amministrazioni sono tenute a seguire per predisporre e pubblicare gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati. Il paragrafo 2 illustra le attività di sensibilizzazione realizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica per promuovere la conoscenza e l'applicazione delle nuove disposizioni. Il paragrafo 3 descrive i risultati delle attività di monitoraggio condotte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il paragrafo 4 è dedicato alla valutazione dell'impatto delle disposizioni in esame e alle proposte di correttivi volti a garantirne un'efficace applicazione.

1. Criteri e modalità per la predisposizione e la pubblicazione degli elenchi

Il regolamento citato prevede che gli elenchi degli oneri informativi introdotti o eliminati siano predisposti e pubblicati con i criteri e le modalità individuati dalle apposite linee guida allegate al provvedimento stesso, in modo da assicurare che rispondano a criteri di trasparenza, chiarezza e accessibilità. L'omogeneità tra gli elenchi redatti dalle diverse amministrazioni, infatti, è necessaria per assicurare quella trasparenza che consente forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

BOX 1: la nozione di onere informativo

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, per onere informativo si intende l'obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche.

Un onere informativo si configura quindi ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti da fornire

³ Si sono tenuti tre incontri con le associazioni imprenditoriali: il 27 febbraio 2014, il 7 marzo 2014 e il 20 marzo 2014. Hanno partecipato rappresentanti di Confartigianato, CNA, Confcommercio e Confindustria. L'incontro con le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si è tenuto il 18 marzo 2014. Hanno partecipato rappresentanti di Adiconsum, Assoutenti, e Cittadinanzattiva.

su richiesta o verificate in caso di ispezione ecc.

Non rientrano nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Per questa ragione, le linee guida recano uno schema standard (cfr. box 2) e forniscono indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la compilazione dell'elenco da allegare all'atto. Si tratta di una vera e propria guida operativa, corredata da esempi e da una semplice "lista di controllo", per verificare che il provvedimento non contenga oneri non necessari.

BOX 2: Modello per la predisposizione degli elenchi

ONERI ELIMINATI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma ¹): _____

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
-------------------------------	---------	------------------------------	-------

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

ONERI INTRODOTTI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma): _____				
Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa				
<hr/> <hr/> <hr/>				
<i>I da inserire solo nel caso di atti complessi</i>				

Anche quando è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni sono tenute a pubblicare l'atto, corredata dall'elenco, sul sito istituzionale nella sottosezione denominata "Oneri informativi per cittadini e imprese" (raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali").

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 prevede che "della allegazione dell'elenco è responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali, il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento". Gli obblighi di pubblicazione, come è noto, sono disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Infine, il regolamento prevede che le amministrazioni siano tenute a pubblicare sul sito istituzionale i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami e della casella di posta elettronica a cui scrivere per segnalare la mancata o parziale attuazione delle disposizioni del regolamento stesso.

2. Le attività di promozione rivolte alle amministrazioni

Per far conoscere le disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato un percorso di promozione e di accompagnamento rivolto alle amministrazioni interessate. In particolare, sono state promosse molteplici iniziative quali la lettera, inviata dal Ministro *pro tempore* per la pubblica amministrazione e la semplificazione a tutti i Ministri, per evidenziare la rilevanza dell'impegno per dare attuazione alle nuove disposizioni, e le azioni di promozione rivolte ai Segretari Generali e ai Capi dipartimento di tutti i Ministeri. In questa prospettiva, è stato significativo l'incontro di approfondimento sulle nuove disposizioni svoltosi il 25

febbraio 2013, a cui hanno partecipato 59 referenti (compresi i responsabili della trasparenza) in rappresentanza di 16 amministrazioni.

In parallelo, per fornire assistenza e consulenza alle amministrazioni nell'attuazione delle nuove norme, è stato attivato un *help-desk* presso l'ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ed è stata creata una pagina *web* nella sezione dedicata alla semplificazione del sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

Inoltre, il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio, con la Circolare del 22 aprile 2013 “Nuove previsioni in tema di analisi di impatto della regolamentazione e in materia di oneri informativi e relativi costi amministrativi”, ha richiamato l’attenzione dei Capi di Gabinetto e degli Uffici legislativi sulle nuove disposizioni.

3. Il monitoraggio sull'attuazione

Al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri informativi, l’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della Funzione pubblica ha realizzato un’attività sistematica di monitoraggio: 1) della pubblicazione degli elenchi sui siti istituzionali delle amministrazioni; 2) dei provvedimenti emanati a partire dal 19 febbraio 2013, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale fino al 31 dicembre 2013.

Monitoraggio dei siti istituzionali

L’analisi svolta sui siti istituzionali ha consentito di rilevare che tutti i Ministeri hanno adeguato i propri siti istituzionali attraverso la predisposizione di un’apposita sezione destinata alla pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati (raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Oneri informativi per cittadini e imprese”). Questa sezione, nella maggior parte dei casi, risulta vuota o in corso di aggiornamento.

Sono stati individuati solo tre casi di pubblicazione sui siti degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati in allegato ai provvedimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute⁴.

⁴ Si tratta dei seguenti provvedimenti: 1) il DM 27 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il cui elenco è stato pubblicato unicamente sul sito web dell’amministrazione; 2) il Decreto Direttoriale 20 novembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, il cui elenco è stato pubblicato in G.U. e, solo a partire da marzo 2014, anche sul sito

Monitoraggio degli atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale

L'analisi svolta sulla Gazzetta Ufficiale ha consentito, innanzitutto, di individuare i provvedimenti compresi nell'ambito di applicazione della disposizione, adottati a partire dal 19 febbraio 2013 e pubblicati fino alla data del 31 dicembre 2013. Si tratta, in totale, di 89 provvedimenti, nell'ambito dei quali, con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali, sono stati individuati 47 provvedimenti che menzionano oneri amministrativi. Di questi solo uno è stato pubblicato, corredata dall'apposito elenco, in Gazzetta Ufficiale⁵.

Successivamente, è stata svolta un'analisi approfondita degli adempimenti amministrativi previsti dai provvedimenti che menzionano oneri (cfr. Allegato 1). Considerato che l'elenco non deve essere predisposto quando si tratta di un semplice richiamo di adempimenti già presenti nella disciplina previgente e non modificati, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha richiesto formalmente ai Segretari generali e ai Capi dipartimento dei Ministeri competenti di fornire informazioni ai fini della predisposizione della Relazione al Parlamento⁶. In particolare è stato chiesto di segnalare, per ciascuno degli adempimenti individuati, se si trattasse di oneri introdotti, eliminati o modificati o, in alternativa, di indicare la normativa previgente che li aveva disciplinati.

La richiesta di informazioni alle amministrazioni competenti è motivata dalla difficoltà a pervenire a una ricostruzione dettagliata ed esaustiva della disciplina previgente in relazione ad atti amministrativi (che, tra l'altro, non sempre sono disponibili nelle banche dati giuridiche), necessaria alle attività di monitoraggio svolte dal Dipartimento.

La tabella con i provvedimenti che riportano oneri e relativi adempimenti è stata inviata anche alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, per raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari.

Le amministrazioni⁷ hanno fornito informazioni su diciannove provvedimenti (tredici che introducono, modificano o eliminano oneri e sei che richiamano oneri già presenti nella disciplina previgente).

web; 3) il DM 20 settembre 2013, n. 134 del Ministero della Salute, il cui elenco è stato pubblicato sul sito web solo a partire da marzo 2014, mentre non è stato allegato al provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

⁵ Il Decreto Direttoriale 20 novembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico. Per completezza si fa presente che sulla G.U. del 4 dicembre 2013 è stato pubblicato il DM 17 ottobre 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che reca in allegato un elenco vuoto degli oneri introdotti e eliminati. Tale pubblicazione, in realtà, non è richiesta dalla norma in quanto il provvedimento non prevede nuovi oneri informativi.

⁶ All'esito dei primi incontri con le associazioni imprenditoriali, in data 12 marzo 2013, è stata inviata ai Segretari Generali e ai Capi dipartimento delle amministrazioni interessate la richiesta di fornire, entro il 22 marzo, informazioni sui provvedimenti individuati.

⁷ Sino al 31 marzo 2014 sono pervenute informazioni relative a 19 provvedimenti dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, il Dipartimento, ove ha potuto effettuare un'analisi esaustiva della disciplina previgente, ha individuato cinque provvedimenti nei quali gli oneri riportati sono una mera menzione di quelli già previsti.

Le associazioni imprenditoriali hanno segnalato diciotto provvedimenti (quindici che introducono, modificano o eliminano oneri e tre che menzionano adempimenti già introdotti dalla disciplina previgente).

Per il dettaglio delle informazioni pervenute dalle amministrazioni e dalle associazioni si rinvia alla tabella dei provvedimenti che menzionano oneri (Allegato 1).

Conclusioni

In conclusione, all'esito del monitoraggio e sulla base delle indicazioni pervenute da amministrazioni e associazioni risulta che:

- 25 provvedimenti, adottati nel 2013, introducono, modificano o eliminano adempimenti e rientrano, quindi, nel campo di applicazione delle disposizioni in materia riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Di questi solo tre sono stati pubblicati sui siti web delle amministrazioni competenti e uno anche in Gazzetta Ufficiale;
- 11 provvedimenti, adottati nel 2013, menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente senza modificarli e non rientrano quindi nel campo di applicazione delle disposizioni oggetto di questa relazione;

Infine per 11 provvedimenti, che menzionano oneri, le amministrazioni competenti non hanno fornito le informazioni richieste e non è stato possibile stabilire se si tratti di oneri introdotti, modificati o eliminati oppure già previsti dalla disciplina previgente.

Tabella 1 – Provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale che menzionano oneri

Provvedimenti che menzionano oneri	Numero di provvedimenti
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	25
Provvedimenti che menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente	11
Provvedimenti per i quali non sono pervenute informazioni	11

TOTALE	47
--------	----

Di seguito si riportano i provvedimenti che menzionano oneri, ripartiti sulla base dell'amministrazione competente.

Tabella 2 – Provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale che menzionano oneri, suddivisi per amministrazione

Amministrazione	Numero di provvedimenti
Ministero dello Sviluppo Economico	17
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	12
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	7
Ministero dell'Economia e delle Finanze	3
Ministero della Salute	3
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali	3
Ministero del Lavoro	1
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	1
TOTALE	47

4. La valutazione dell'impatto delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi e le proposte di correttivi

4.1 La valutazione dell'impatto

Come emerge con chiarezza dai risultati del monitoraggio, nel primo anno di applicazione, le disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi sono rimaste, salvo alcune eccezioni, sostanzialmente inapplicate e, di conseguenza, non hanno avuto impatti in termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri informativi per i cittadini e le imprese.

Come evidenziato in premessa, l'obiettivo ultimo di queste disposizioni è di contribuire al miglioramento della qualità della regolazione, responsabilizzando le amministrazioni nell'individuazione degli adempimenti introdotti o eliminati per cittadini e imprese, in modo da prevenire l'introduzione o il

mantenimento di oneri sproporzionati o non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici.

La diffusa inadempienza dell'obbligo di redigere, allegare e pubblicare l'elenco degli oneri informativi ha, sinora, precluso il raggiungimento di tale obiettivo, ostacolando non solo la conoscibilità dei nuovi adempimenti per cittadini e imprese, ma anche l'instaurarsi nelle singole amministrazioni di una cultura orientata alla valutazione *ex ante* della effettiva necessità e proporzionalità degli adempimenti di nuova introduzione e, più in generale, alla riduzione degli oneri informativi.

Va, comunque, considerato che in sede di prima applicazione possono registrarsi maggiori difficoltà nell'adempimento dei nuovi obblighi da parte delle amministrazioni.

4.2 Le “resistenze” delle Amministrazioni

Questa inadempienza è sintomo di un certo grado di “impermeabilità” delle amministrazioni alle politiche per il miglioramento della qualità della regolazione. La disposizione, infatti, sembrerebbe essere percepita, dalla maggioranza delle amministrazioni, come un inutile appesantimento procedurale.

Questa “resistenza” trova, peraltro, conferma anche dagli esiti del monitoraggio, di prossima pubblicazione sul sito istituzionale del Governo, sull'applicazione della disposizione di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, che, al fine di prevenire il proliferare di nuove complicazioni, disciplina la “*compensazione degli oneri*” e impone alle amministrazioni statali l'individuazione e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti e eliminati dagli atti normativi del Governo.

4.3 I correttivi

Il quadro, sin qui tracciato, chiama in causa l'individuazione delle azioni e dei correttivi necessari a rimuovere le resistenze incontrate ed a promuovere una cultura orientata alla qualità delle regole, responsabilizzando le amministrazioni nell'utilizzo rigoroso di strumenti idonei a prevenire l'introduzione di nuove complicazioni.

Le indicazioni di correttivi che seguono, tengono conto dei suggerimenti pervenuti dalle associazioni imprenditoriali e dei consumatori nell'ambito delle consultazioni.

In primo luogo, va segnalata la necessità di rendere più stringente l'applicazione delle nuove disposizioni attraverso un atto di indirizzo che chiarisca che: 1) quando un atto non introduce né elimina oneri informativi, l'amministrazione ne deve dare atto; 2) l'elenco deve essere allegato anche in caso di modifica di un adempimento già previsto (ad esempio nel caso siano cambiate le modalità di effettuazione, sia modificata la frequenza o la popolazione interessata).

In secondo luogo, è opportuno promuovere, come suggerito dalle associazioni, percorsi di informazione e promozione rivolti in particolare alle amministrazioni i cui provvedimenti presentano impatti più rilevanti in termini di adempimenti per cittadini e imprese. In questi percorsi potrebbero essere coinvolti anche esponenti delle associazioni stesse.

In terzo luogo, i risultati delle attività di monitoraggio relativi al 2014, come proposto nel corso delle consultazioni delle associazioni, verranno inviati con cadenza periodica alle amministrazioni competenti che, in questo modo, saranno sollecitate con continuità ad adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e di riduzione degli adempimenti. I risultati del monitoraggio verranno inviati anche alle associazioni delle imprese e dei consumatori in modo da valorizzarne il ruolo di controllo.

Inoltre, potrebbe essere opportuno svolgere una riflessione sull'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 180 del 2011. In particolare, le associazioni hanno segnalato la criticità costituita dalla mancata inclusione, nel campo di applicazione della disposizione, di amministrazioni i cui provvedimenti hanno un notevole impatto sugli adempimenti per i cittadini e le imprese, quali, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e l'INPS.

Infine, nell'ambito della più ampia riflessione sull'efficacia del sistema di valutazione delle *performances*, va considerata l'esigenza di valorizzare gli obiettivi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione.

ALLEGATO 1

TABELLA DEI PROVVEDIMENTI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE CHE MENTIONANO ONERI INFORMATIVI
ANNO 2013

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
110	DM	26/04/2013	Definizione delle procedure e dei requisiti per l'autorizzazione degli organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformità ex art. 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 262 del 2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto	Min. Ambiente e Territorio	X		Il decreto (che attua l'articolo 12, comma 3 del d.lgs. n. 262/2002) prevede alcuni obblighi informativi a carico degli organismi di certificazione: a) obbligo di presentare richiesta di accreditamento all'organismo nazionale italiano di accreditamento. L'accreditamento costituisce requisito obbligatorio per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni e la conseguente notifica alla Commissione europea (art. 3); b) obbligo di presentare richiesta di autorizzazione al MATTM (art. 4); N.b. La documentazione da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione è già elencata in allegato al d.lgs. n. 262/2002; c) obbligo di comunicare al MATTM eventuali variazioni significative dei dati societari contenuti nel decreto di autorizzazione (art. 7)	Amministrazione (Min. Ambiente): segnala che gli oneri non sono di nuova introduzione.
129	Circolare	15/05/2013, n. 103	Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale	Min. Beni e Attività Culturali	X		La circolare indica la documentazione da allegare alle domande per la concessione dei contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. La procedura rimane invariata rispetto a quella precedente.	Dalla ricostruzione effettuata dal DFP si evidenzia che si tratta di oneri già introdotti dalla normativa previgente.
226	DM	25/06/2013	Disciplina delle modalità di accesso al Fondo di prestito pubblico, da parte delle associazioni maggiormente rappresentative	Min. Beni e Attività Culturali	X		Il decreto indica le modalità di presentazione dell'istanza al Mibac per l'accesso al Fondo di prestito pubblico, nonché i documenti da allegare alla suddetta (art. 2).	Amministrazione (Min. Beni e attività culturali): segnala che sono state introdotte nuove informazioni relative alle modalità di accesso al fondo per il diritto di prestito.

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Destinazione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
305	D.Dirett.	19/06/2013	Criteri e modalità per l'erogazione di finanziamenti per progetti di ricerca scientifica finalizzati a censimenti, riordinamenti, inventarizzazioni ed edizioni di fonti archivistiche	Min. Beni e Attività Culturali	X		Il decreto direttoriale definisce le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di finanziamenti per progetti di ricerca finalizzati a censimenti, riordinamenti, etc. di fonti archivistiche. È prevista la consegna a mano dell'istanza, corriere, raccomandata o PEC. L'allegato progetto deve essere valutato da apposita commissione. I progetti selezionati firmeranno una convenzione che disciplina l'avanzamento lavori e il versamento delle quote del contributo.	Amministrazione (Min. Beni e attività culturali): segnala che gli oneri non sono di nuova introduzione.
141	DM	27/03/2013	Modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente	Min. Lavoro	X (Elenco oneri pubblicato sul sito)		a. L'obbligo, per l'impresa che assume un lavoratore a contratto intermitente, di comunicare quando intende utilizzare tale lavoratore; l'adempimento si realizza mediante il modello "UNI-Intermittente" o via email tramite PEC [art. 3 e art. 4, comma 1]. b. La possibilità, in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, di trasmettere un SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore [art. 4, comma 2]. c. La possibilità, nei casi di malfunzionamento dei sistemi di cui all'art. 4, comma 1, di effettuare comunicazione al numero fax della competente Direzione territoriale del lavoro [art. 4, comma 6]. d. L'obbligo, per il datore di lavoro, di conservare copia della comunicazione [art. 4, comma 5]	<i>Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione competente, pertanto non è stato possibile stabilire se si tratta di oneri introdotti, modificati o eliminati o già disciplinati dalla normativa previgente</i>
51	Decr.	21/02/2013	Invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per la «Realizzazione del programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013»	Min. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali			Il provvedimento prevede la redazione e trasmissione di un progetto di ricerca che deve contenere le informazioni richieste nell'Allegato A [art. 7 + Allegato A]	Amministrazione (Min. Politiche Agricole Alimentari e Forestali): segnala che il decreto prevede, come unico adempimento di nuova introduzione, l'obbligo di presentare, in allegato all'istanza di autorizzazione, il certificato di accreditamento.
97	D.Dirett.	15/04/2013	Procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari	Min. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	X		Il provvedimento prevede la presentazione di un'apposita istanza per ottenere l'autorizzazione per le attività di controllo e certificazione corredata dalla documentazione di cui all'Allegato 1 [art. 2].	

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
127	D.Dirett.	17/04/2013	Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013	Min. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali			<p>Il Decreto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Richiesta di autorizzazione [punto 3.5, Disposizioni applicative]; b. Compilazione e presentazione del log-book all'Aut. Marittima [punto 3.6]; c. Comunicazione giornaliera e com. settimanale delle catture [punto 3.7]; d. Notifica all'Aut. Marittima delle operazioni di sbocco (preavviso e dichiarazione di sbocco) [punto 3.8]; e. Notifica delle operazioni di trasbordo (preavviso di trasbordo, dichiarazione di trasbordo e dichiarazione ICCAT) [punto 3.9]; f. Notifica delle operazioni di trasferimento (notifica preventiva, dichiarazione di trasferimento in originale al ricevente e in copia alla DG, annotazione delle operazioni sul registro giornaliero) [punto 3.10]; g. Notifica delle operazioni di messa in gabbia [punto 3.11]; h. Notifica delle operazioni di prelevamento [punto 3.12]; i. Trasmissione dati VMS [punto 3.13]; l. documento di cattura tonno rosso [punto 4.1]; m. documento doganale comunitario [punto 4.2]. 	<p><i>Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione competente, pertanto non è stata possibile stabilire se si tratta di oneri introdotti, modificati o eliminati o già disciplinati dalla normativa previgente</i></p>
178	DM	02/07/2013	Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scontano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli	Min. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali		x	<p>La norma, attuando un regolamento europeo, prevede gli adempimenti in caso di trasporto di prodotti vitivinicoli.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obbligo di predisporre, per il trasporto dei prodotti vitivinici, un documento d'accompagnamento (MVV) cartaceo o elettronico, contenente le informazioni indicate dal capo II e III del DM e dall'Allegato VI del Regolamento europeo e convalidato secondo le modalità previste dagli artt. 7-14 [art. 3, commi 1 e 2 + Allegato I e II]. 2. Obbligo di predisporre bolletta di consegna che sconta il trasporto su territorio nazionale di vinacee e fecce di vino diretto a distillerie riconosciute; tale bolletta è costituita da documento redatto su appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze e compilati secondo quanto stabilito dall'Allegato VI del Regolamento europeo [art. 4, comma 2]. 3. Obbligo per il trasportatore di: a) sottoscrivere, per ricevuta, gli esemplari del documento MVV consegnati dallo speditore; b) custodire gli esemplari del documento MVV ed esibirli ad ogni richiesta degli organi di controllo; c) riportare sugli esemplari del documento MVV qualsiasi informazione supplementare; d) conservare l'esemplare del documento per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni dalla data di emissione [art. 13]. 	<p>Amministrazione (Min. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali):</p> <p>segnalano che gli oneri previsti dal Decreto non sono di nuova introduzione.</p> <p>Associazioni imprenditoriali (Confartigianato Confcommercio):</p> <p>segnalano che non si tratta di nuovi oneri.</p>

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
190	DM	25/07/2013	Rettifica al decreto 14 gennaio 2013, recante disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala, in attuazione dell'art. 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4	Min. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	X		Il provvedimento apporta delle modifiche al DM 14 gennaio 2013, sostituendo gli allegati A, B, C1 e C2 che contengono le schede per la rilevazione della produzione di latte di bufala	<u>Associazioni</u> <u>Imprenditoriali</u> (Confartigianato Concommercio): il provvedimento apporta modifiche agli allegati, introducendo nuovi oneri informativi.
266	D.Dirett.	25/10/2013	Individuazione degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 cui dare attuazione nella corrente annualità e determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle modalità di presentazione dei progetti, del contributo massimo concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie	Min. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali			Il provvedimento prevede i seguenti oneri: a. Le modalità di presentazione dei progetti al Ministero e di trasmissione del piano; la documentazione da includere nel piano (progetto in triplice copia, copia atto sostitutivo e statuto, autocertificazione che il progetto non è duplicato di progetti già finanziati, CV del soggetto che presenta il progetto e del personale impiegato); le informazioni da inserire all'interno del progetto [art. 3]; b. L'obbligo, per i beneficiari, di avere sempre a disposizione tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo [art. 7]	<u>Amministrazione</u> Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione competente, pertanto non è stato possibile stabilire se si tratta di oneri introdotti, modificati o eliminati o già disciplinati dalla normativa previgente
286	DM	17/10/2013	Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi	Min. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali			Il provvedimento, che modifica e aggiorna i criteri e le procedure previste dal DM 9 agosto 2012, prevede i seguenti oneri: 1. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna organizzazione dei produttori (OP) alla Regione in cui l'OP ha la propria sede legale e realizza la produzione allo stato fresco, accompagnata da impegno a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o di impegni di conferimento definiti dallo statuto dell'OP; La domanda di riconoscimento deve essere anche inserita nell'apposito sistema informativo [art. 2]; 2. La composizione della compagnia sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata, utilizzando apposito sistema informativo [art. 3, comma 1]; 3. Le Associazioni delle organizzazioni di produttori (AOP)	 Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione competente, pertanto non è stato possibile stabilire se si tratta di oneri introdotti, modificati o eliminati o già disciplinati dalla normativa previgente

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni		
							<p>presentano richiesta di riconoscimento alla Regione nel cui territorio l'AOP ha la propria sede legale e l'insieme delle OP aderenti realizza la produzione allo stato fresco [art. 5]</p> <p>4. La domanda per l'approvazione del programma operativo pluriennale e delle modifiche per l'anno successivo, è presentata alla Regione ove l'OP entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro la medesima data la domanda deve essere anche inserita nell'apposito sistema informativo [art. 12]</p> <p>5. Ai fini del calcolo del VPC (Valore della Produzione Commercializzata), entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle Regioni e all'Organismo pagatore la compagnie sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno [art. 13].</p> <p>6. Le AOP sono autorizzate a presentare e realizzare un programma operativo su delega. La presentazione della domanda concernente il programma operativo segue la stessa procedura prevista per le OP [art. 14]</p> <p>7. Le OP possono richiedere aiuto finanziario mediante domanda presentata attraverso l'apposito sistema informatico [art. 15]</p>	<p>Le linee guida sulla dotazione e sull'utilizzo di defibrillatori allegate al Dm prevedono una comunicazione da parte dei soggetti che devono doversi di defibrillatore alla Centrale operativa del I18, che specifichi il tipo di apparecchio, la dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso dell'attestato. Si prevede la presenza di carrelli e opuscoli che indichino la presenza e la posizione del defibrillatore.</p>	<p>Amministrazione (Min. Salute): segnala che si tratta di oneri di nuova introduzione.</p>	Dalla ricostruzione effettuata dal DFP si evidenzia che si tratta di oneri già introdotti dalla normativa previgente.
169	DM	24/04/2013	Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita	Min. Salute	X		Il DM modifica l'art. 4 del DM 9 luglio 2012, in particolare per quanto riguarda le disposizioni transitorie.			
212	DM	06/08/2013	Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»	Min. Salute		X	Il DM modifica l'art. 13-ter del DM 21 marzo 1973, adeguando le norme al Regolamento (CE) n. 282/2008 ("Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo" da sottoporre all'Autorità europea per la sicurezza alimentare). Il DM prevede, oltre all'obbligo per i			
285	DM	20/09/2013, n. 134	Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto	Min. Salute		X (Elenco oneri pubblicato sul sito a				

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
			con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilene riciclati riciclati		partire da marzo 2014)		produttori di bottiglie e vaschette per alimenti che impieghino materia prima plastica riciclata di notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilene riciclati (obbligo già previsto dalle disposizioni precedenti), che essi indichino in tale notifica anche il numero di Registro di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 13-ter del nuovo DM 21 marzo 1973.	
88	DM	26/02/2013	Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto. Adozione di un modello unico per effettuare la comunicazione	Min. Infrastrutture e Trasporti			Il provvedimento disciplina le modalità e il modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di unità da diporto e prevede che una copia delle comunicazioni e del contratto di noleggio, nonché le ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici delle amministrazioni competenti debbano essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto a disposizione delle autorità di controllo (art. 5).	<u>Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione competente, pertanto non è stato possibile stabilire se si tratta di oneri introdotti, modificati o eliminati o già disciplinati dalla normativa previgente</u>
96	Decr.	03/04/2013	Disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la materia della sicurezza della navigazione (Safety) e la sicurezza marittima (Maritime Security) in relazione alle misure urgenti antipirateria	Min. Infrastrutture e Trasporti	X		I.a norma prevede un obbligo, per il comandante, di redigere, prima dell'imbarco del personale militare, un'apposita lista contenente le generalità dei componenti del Nucleo militare di protezione e le generalità delle guardie giurate con la qualifica di Personale di sicurezza privato di protezione (art. 3, c. 2).	<u>Associazioni imprenditoriali</u> (Confindustria): segnala che il decreto contiene nuovi oneri in capo agli armatori rispetto al precedente decreto dirigenziale n. 963 del 2011.
102	Decr.	17/04/2013	Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC.	Min. Infrastrutture e trasporti			Il provvedimento disciplina le modalità di richiesta del rilascio della carta di qualificazione del conducente (CQC) e i relativi allegati.	<u>Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione competente, pertanto non è stato possibile stabilire se si tratta di oneri introdotti, modificati o eliminati o già disciplinati dalla normativa</u>

num. C.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni previgente	
							Associazioni imprenditoriali (Confartigianato Confcommercio); segnalano che il provvedimento prevede oneri ragionevoli, poiché connessi all'ottenimento di un beneficio, e non particolarmenente gravosi. Si osserva, inoltre, che si tratta di nuovi oneri in quanto connessi all'ottenimento di un nuovo beneficio.	Associazioni imprenditoriali (Confcommercio, Confartigianato); segnalano che gli oneri già previsti dalla normativa vigente sono stati modificati. (Confcommercio): segnala che per il 2013 gli oneri, sebbene aggravati da più pesanti modalità applicative, quali la richiesta delle copie dei documenti di identità di tutti i partecipanti alla formazione, sono solamente per quelle imprese che vogliono accedere ai benefici previsti e non particolarmente gravosi.
134	DM	21/03/2013	Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 13 marzo 2013, n. 92	Min. Infrastrutture e Trasporti	X		<p>Il provvedimento prevede i seguenti obblighi (art. 3): a) presentare domanda di accesso ai contributi, redatta secondo modello allegato e corredata dalla documentazione indicata; b) presentare domanda al MIT tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano; c) dimostrare che la prima immatricolazione sia avvenuta tra la data di pubblicazione del decreto e il 31.12.2013.</p> <p>Inoltre, le imprese utilmente collocate in graduatoria dovranno presentare una dichiarazione in cui attestino di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione UE (art. 4).</p>	Amministrazione: Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione.
137	DM	21/03/2013	Modalita' di erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore di progetti di formazione professionale per l'anno 2013 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 13 marzo 2013, n. 92	Min. Infrastrutture e Trasporti	X		<p>Il provvedimento prevede i seguenti obblighi: a) presentare la domanda di accesso ai contributi, redatta sulla base del modello allegato e corredata dalla documentazione indicata (art. 2); b) presentare la domanda al MIT tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano (art. 2); c) inviare una rendicontazione dei costi sostenuti, allegando una relazione di fine attività sottoscritta dall'impresa o da un soggetto unito di espressa delega e la documentazione elencata al c. 3 dell'art. 3 del decreto.</p>	Amministrazione: Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione.

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
165	DM	05/07/2013	Modificazioni al decreto 21 marzo 2013, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto 13 marzo 2013, n. 92	Min. Infrastrutture e Trasporti	X		Il decreto introduce una modifica al DM 21 marzo 2013 e disciplina la presentazione della domanda di accesso ai contributi finanziari.	Amministrazione imprenditoriali (Confcommercio, Confartigianato): segnalano che il provvedimento prevede oneri ragionevoli, poiché connessi all'ottenimento di un beneficio, e non particolarmente gravosi. Si osserva, inoltre, che si tratta di nuovi oneri in quanto connessi all'ottenimento di un nuovo beneficio.
168	DM	09/07/2013	Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada	Min. Infrastrutture e Trasporti	X	X	Il decreto modifica e sostituisce il precedente D.Dirett. 12 luglio 2006, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada, lasciando tuttavia immodificata la disciplina delle procedure per la presentazione delle istanze.	Amministrazione Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione.
185	Delibera	31/07/2013, n. 10/2013	Criteri, modalità e termini di presentazione delle domande rivolte all'ottenimento del beneficio delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati dalle imprese di autotrasporto nell'anno 2012	Min. Infrastrutture e Trasporti	X	X	La delibera definisce i criteri e le modalità di presentazione delle domande per ottenere il beneficio delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali. Le procedure sono identiche a quelle del 2012.	Dalla ricostruzione effettuata dal DFP si evidenzia che si tratta di oneri già introdotti dalla normativa previgente.
222	Decr.	03/09/2013	Procedure per la designazione e la vigilanza degli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78	Min. Infrastrutture e Trasporti			Il DM, in attuazione del d.lgs. 78/2012, definisce le procedure per la designazione e la vigilanza degli organismi notificati, prevedendo: a) che gli organismi di ispezione richiedenti la notifica presentino idonea richiesta, alla quale alleghino la documentazione di cui all'art. 5 c. 1; b) che l'organismo notificato invii una relazione in merito all'attività svolta nell'anno precedente.	Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione competente, pertanto non è stato possibile stabilire se si tratta di oneri introdotti modificati o eliminati o già disciplinati dalla normativa

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni previgente
232	DM	06/09/2013	Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.	Min. Infrastrutture e Trasporti			Il provvedimento prevede oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree. Il decreto (modificando la disciplina del precedente DM 10 maggio 2010) prevede l'obbligo per i vettori comunitari che intendono operare nelle tratte in questione: - di dimostrare il possesso di alcuni dei requisiti richiesti; - per ogni singola rotta, di presentare la dichiarazione di accettazione del servizio ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'impostazione degli oneri; - di dimostrare, attraverso dati e tabelle approvate dai post-holders <i>Flight operations</i> , che le prestazioni degli aeromobili utilizzati consentano il trasporto delle quanitá di passeggeri indicate dalla norma stessa (art. 4 + allegato tecnico).	<i>Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione competente, pertanto non è stato possibile stabilire se si tratta di oneri introdotti, modificati o eliminati o già disciplinati dalla normativa previgente</i>
271	DM	04/10/2013	Disiplina, ai sensi dell'art. 29, c. 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B eC, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto.	Min. Infrastrutture e Trasporti			Il provvedimento disciplina i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per conseguire la patente nautica, prevedendo l'obbligo per il candidato o il titolare della scuola nautica di sottoscrivere apposita dichiarazione per certificare che l'unità impiegata in sede di prova pratica sia in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed uso delle unità di diporto e di allegare copia dei documenti relativi all'unità stessa (art. 3, c. 5).	<i>Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione competente, pertanto non è stato possibile stabilire se si tratta di oneri introdotti, modificati o eliminati o già disciplinati dalla normativa previgente</i>
303	Decr.	11/12/2013	Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2014, nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate	Min. Infrastrutture e Trasporti		X	Il decreto, che disciplina le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per il 2014, riproduce completamente la disciplina del decreto del 6 dicembre 2012, relativa alle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per il 2013. Di conseguenza, il provvedimento, sembra non prevedere nuovi oneri.	Dalla ricostruzione effettuata dal DFP si evidenzia che si tratta di oneri già introdotti dalla normativa previgente.
89	DM	21/02/2013, n. 38	Regolamento recente disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo	Min. Economia e Finanze		X	Il provvedimento definisce: 1) le modalità di presentazione delle domande per l'istituzione di rivendite speciali (art. 5) - DOMANDA con allegati; 2) le modalità di presentazione delle domande per istituzione di rivendite all'interno di stazioni di distribuzione carburanti (art. 6) - DOMANDA con allegati: PERIZIA GIURATA + DICHI. SOST. ATTO NOTORIO + COPIA DOCUMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA; 3) domande per il rilascio dei patentini (art. 8) - DOMANDA con allegati; 4) le domande per il rilascio e il rinnovo dei patentini (art. 9) - DOMANDA IN BOLLO + DICHI. SOST. ATTO NOTORIO; 5) le domande di trasferimento delle rivendite ordinarie (art. 11) - DOMANDA con allegati: PERIZIA GIURATA + DICHI. SOST. ATTO NOTORIO + COPIA DOCUMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA. Normativa previgente: Legge n. 1293/57, circolare n. 4/2001	Associazioni Imprenditoriali (Conifcommercio): si tratta di oneri in parte di nuova introduzione (perizia giurata e dichiarazione sostitutiva di atto notorio). (Cna): introduzione di nuovi oneri Amministrazione Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione.

num. G.U.	Tipologia atto	Estratti	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni	
							Descrizione oneri	dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
107	DM	18/03/2013, n. 47	Regolamento recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori	Min. Economia e Finanze			<i>Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione competente, pertanto non è stato possibile stabilire se si tratta di oneri introdotti, modificati o eliminati o già disciplinati dalla normativa previgente</i>	<i>Il provvedimento prevede Art. 2 - PRESENTAZIONE ISTANZA corredato di allegati tecnici e certificazione al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'avvio attività. Inoltre prevede obblighi di informazione a carico dei concessionari: Art.10 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE V/S IL PUBBLICO.</i> Non è stato possibile ricostruire gli obblighi informativi previsti dalla disciplina previgente.
287	DM	16/11/2013	Disciplina , ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, del regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo	Min. Economia e Finanze	X		<i>Associazioni imprenditoriali (Confcommercio); il provvedimento introduce nuovi oneri. (Cna): introduzione di nuovi oneri.</i>	<i>a) le procedure amministrative per l'autorizzazione all'istituzione ed esercizio di deposito (art. 2 + domanda + allegato); b) il sistema di stoccaggio e le comunicazioni obbligatorie mensili all'agenzia circa i punti vendita riforniti (art. 5); l'obbligo di tenuta di un registro di carico, scarico e rimanenze e l'obbligo di trasmissione all'agenzia di un prospetto ripilogativo quindicinale (art. 6); c) l'obbligo di trasmissione (24 (attestazione di avvenuto versamento d'imposta) all'agenzia (art. 7); d) per i produttori ue, obbligo di nomina di un rappresentante fiscale e di comunicazione delle sue generalità all'agenzia e obbligo, per il rappresentante, di tenere registro delle forniture e comunicare informazioni all'agenzia (art. 8); e) tenuta di registri contabili e bollettari vidimati dall'agenzia (art. 9).</i>
85	Circolare	29/03/2013, n. 11345	Agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto 24 settembre 2010, Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 21364 del 16 giugno 2011	Min. Sviluppo Economico	X		<i>Amministrazione (Min. dello sviluppo economico); segnala che la circolare, recependo le novità normative introdotte in materia di certificazione nei confronti della P.A., elimina alcuni oneri previsti dalla precedente circolare del 16/06/2011, n. 21364.</i>	<i>Modificato il testo della circolare n. 21364 del 16 giugno 2011. In particolare: 1. Eliminazione dell'obbligo di allegare alla domanda il certificato antimafia [eliminazione della lettera a), punto 4.2 della circolare n. 21364 del 2011] 2. Sostituzione, nell'ambito di presentazione della domanda, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, completo di vigenza e diciura antimafia con una "dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente" [modifica della lettera e), punto 4.2 della circolare n. 21364] 3. Eliminazione dell'obbligo di allegare alla domanda il DURC [eliminazione della lettera f), punto 4.2 della circolare n. 21364] 4. Eliminazione dell'obbligo di allegare, alla proposta definitiva di Contratto di sviluppo, il DURC e il certificato</i>

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
							antimafia [eliminazione delle lettere i) e k), punto 5.2 della circolare n. 21/364]	provvedimento in questione elimina alcuni oneri (eliminazione dell'obbligo di presentazione del DURC e del certificato antimafia) e prevede autocertificazioni in luogo di certificazioni.
91	DM	21/02/2013	Requisiti incubatori di start-up innovative	Min. Sviluppo Economico	X		5. Eliminazione dell'obbligo di allegare, alla <i>richiesta di erogazione</i> , l'originale del certificato di iscrizione nel registro delle imprese e l'originale del DURC [eliminazione delle lettere i) e g), punto 6.2, circolare n. 21/364]; sostituzione del certificato antimafia con dichiarazione, resa dal legale rappresentante o da un procuratore speciale [modifica della lettera l), punto 6.2 della circolare n. 21/364]; eliminazione dell'obbligo di presentare la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento del contributo finanziario [eliminazione della lettera i), punto 6.2, della circolare n. 21/364]	Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, i soggetti interessati (incubatori di start-up) devono: a) presentare, alla Camera di commercio competente per territorio, una <i>dichiarazione attestante il possesso dei requisiti</i> mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società [art. 2]; b) <i>conservare gli atti e i documenti</i> attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorre dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese [art. 4, comma 1]

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
102	Direttiva dello Stato	14/03/2013	Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria	Min. Sviluppo Economico	X		Il provvedimento prevede che, al fine di armonizzare e semplificare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di distributori di carburante nazionali e dei sistemi self service con quelli a carico dei fabbricanti dei distributori di carburante MID e SSD, qualora vengano introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metriologicamente irrilevanti e pertinenti liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente Divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettera a) della circolare n. 62/1997 [art. 6, comma 1, lettera a)]	Amministrazione (Min. dello sviluppo economico): segnala che il provvedimento introduce una semplificazione degli oneri già previsti.
136	DM	19/04/2013	Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento	Min. Sviluppo Economico	X		Per ottenere i contributi dell'Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, è necessario: 1. presentare la <i>domanda di contributo in ballo</i> al Ministero dello Sviluppo economico, a cui vanno allegati: a) copia del decreto di autorizzazione o concessione; b) copia del prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e scarico; c) dichiarazione di versamenti al Fondo; d) ordinativo lavori di ripristino dei luoghi con relativo preventivo ed indicazione della data inizio lavori [art. 2, comma 2] 2. presentare, successivamente alla domanda: a) copia dell'atto di rinuncia al titolo autorizzativo o concessorio; b) dichiarazione del titolare dell'impianto relativa all'effettuazione delle opere finalizzate al ripristino dei luoghi; c) dichiarazione del titolare dell'impianto relativa alle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, in termini di imponibile, corredata dalle copie delle relative fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente; d) perizia giurata di un tecnico abilitato relativa alla pertinenza delle opere effettuate e delle relative spese agli interventi per il ripristino dei luoghi a seguito della chiusura dell'impianto [art. 2, comma 3 + Allegato III]	Amministrazione (Min. dello sviluppo economico): segnala che il provvedimento non introduce nuovi oneri. Associazioni imprenditoriali (Confindustria): Gli adempimenti relativi al DM 19/04/2013 sono relativi alla modalità per ottenere i fondi. Tali modalità/adempimenti sono sempre le stesse dal 2003 non ci sono quindi nuovi oneri amministrativi. Inoltre quelli previsti sono di minima entità.
147	DM	26/04/2013	Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma	Min. Sviluppo Economico	X		Il provvedimento prevede che: 1. sulle operazioni finanziarie riferite a start-up innovative e incubatori certificati, la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o	Amministrazione (Min. dello sviluppo economico): segnala che il provvedimento introduce

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
			100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati.				<p>dell'incubatore purché il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria, ad eccezione di quelle stabili dalla norma [art. 3, commi 2, 4 e 5];</p> <p>2. i soggetti richiedenti garanzia devono preventivamente acquisire apposita dicitura sost. di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore, con cui il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese; la dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato o su semplice richiesta del Soggetto gestore del Fondo [art. 3, comma 3].</p> <p>Associazioni imprenditoriali (Confartigianato):</p> <p>il decreto introduce 2 oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Il rappresentante legale dell'impresa o dell'incubatore deve attestare l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro imprese. (art. 3, co. 3) - 2. Il soggetto richiedente (in particolare il Confindustria) deve conservare detta dichiarazione e produrla in caso di richiesta del Fondo (art. 3, co. 3). Viene, invece, eliminato l'obbligo per le start up e gli incubatori di presentare i dati contabili di bilancio a condizione che il soggetto finanziatore, non acquistisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria (art. 3, co. 2). <p>Amministrazione (Min. dello sviluppo economico): segnala che il provvedimento introduce nuovi oneri, in relazione alla specifica concessione di agevolazioni.</p> <p>Associazioni imprenditoriali (Confcommercio, Confartigianato): segnalano che il provvedimento introduce nuovi oneri. Confcommercio ritiene che tali oneri non sono percepiti</p>
153	Circolare			20/06/2013, n. 21303		X	<p>La circolare prevede la seguente procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le domande, corredate di piani d'impresa e firmate digitalmente dal legale rappresentante o, nei casi previsti, dalla persona fisica proponente, vanno presentate al Soggetto gestore in via elettronica mediante procedura informatica disponibile online, con modalità e schemi ivi indicati, corredate della documentazione richiesta [punto 5.7]. 2. Nel caso di imprese già costituite, devono essere trasmessi con medesima procedura informatica, anche atto costitutivo, statuto e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore [punto 5.9]. 3. Nel caso di persona fisica proponente per conto di società costituita, la documentazione deve essere trasmessa tramite la medesima procedura informatica di cui sopra [punto 5.10] 4. L'accettazione delle agevolazioni, firmata digitalmente, deve essere trasmessa via PEC entro 40 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione [punto 6.5]

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
156	DM	26/04/2013	Requisiti soggettivi, criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore di Enti, Istituti e Associazioni, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.L. n. 83/2012 conv. In L. n. 134/2012	Min. Sviluppo Economico	X		Il provvedimento prevede i seguenti adempimenti: 1. La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi. Le modalità, i termini iniziali e finali di presentazione, nonché i modelli della domanda di ammissione al contributo, sono individuati e approvati annualmente con decreto direttoriale [art. 5]. 2. I richiedenti ammessi al beneficio dovranno presentare la rendicontazione di spesa del progetto promozionale realizzato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi [art. 8]. 3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo [art. 9]	come gravosi dalle imprese, poiché si tratta di procedura informatica molto semplice.
157	DM	24/04/2013	Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese	Min. Sviluppo Economico	X		1. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, il provvedimento si richiama al DM 31 maggio 1999, n. 248 [art. 11 e 18]. 2. Il DM 24/04/2013 prevede che, ai fini dell'accesso al Fondo, il confido richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia un accordo, sottoscritto dal confido richiedente, dal soggetto finanziatore che si impegna ad erogare i finanziamenti da ricomprendersi nel portafoglio, nonché da eventuali enti od organismi, pubblici o privati, che intendono partecipare alla operazione di costruzione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di finanziamenti; in tale accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di finanziamenti [art. 9, comma 4].	Associazioni imprenditoriali (Confarigianato): il decreto introduce nuovi oneri informativi a carico dei soggetti, in particolare i Confidi, che richiedono la garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati alle PMI (fornitura di tutte le informazioni tecniche connesse all'operazione di costruzione e gestione del portafoglio di finanziamenti; comunicazioni al gestore del fondo; trasmissione di informazioni al gestore del

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
161	DM	10/04/2013	Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza»	Min. Sviluppo Economico	X		<p>Il decreto prevede che:</p> <p>1. i soggetti interessati presentano al MISE apposita istanza, nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero, in cui indicano l'importo delle agevolazioni richieste e l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti [art. 14, comma 1];</p> <p>2. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive (art. 13, legge 368/2000), possono accedere alle agevolazioni comunicando all'Ag. Entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalità previste dal provvedimento del Dir. dell'Ag. Entrate 14/03/2001 [art. 3, comma 4].</p> <p>3. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZEU, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata [art. 9, comma 6].</p>	<p>Associazioni imprenditoriali (Confartigianato Confcommercio):</p> <p>Segnalano che il decreto introduce nuovi oneri informativi per le imprese che intendono accedere ai nuovi bandi nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza</p> <p>Amministrazione (Min. dello sviluppo economico): segnala che il provvedimento introduce nuovi oneri in relazione alla specifica concessione di agevolazioni.</p> <p>Confindustria: Inserire nell'istanza relative all'importo del contributo richiesto e alla pregressa fruizione di agevolazioni (de minimis) non costituiscono onere informativo gravoso stante la necessità delle medesime e la loro costante richiesta in atti amministrativi simili (v. decr. attuazione della ZFU de L'Aquila del 2012). Si tratta pertanto di un "nuovo" onere soltanto perché, fino al 2013, le imprese di Calabria, Campania e Sicilia non potevano usufruirne. 2) Il</p>

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
							decr. prevede non cumulabilità tra i due regimi agevolativi, da cui la richiesta di comunicazione all'Ag. Entrate. 3) La contabilità separata è necessaria ai fini dell'imputazione dell'agevolazione fiscale al fatturato effettivamente realizzato entro i confini della ZFU.	Amministrazione (Min. dello sviluppo economico): segnala che il provvedimento impone nuovi obblighi informativi in capo alle imprese di assicurazione nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; inoltre, riduce gli oneri che gli assicurati e le stesse imprese devono sostenere per acquisire le relative informazioni e a regime, elimina l'onere per le imprese di produrre il contrassegno assicurativo e per gli assicurati di esporlo, infine introduce la possibilità di trasmettere le informazioni acquisite attraverso sistemi di rilevazione a distanza alle forze dell'ordine e alle amministrazioni locali interessate.
232	DM	09/09/2013, n. 110	Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	Min. Sviluppo Economico (di concerto con il Min. Infrastrutture)	X		Il provvedimento prevede norme per dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione. In particolare, viene istituita, presso la Direzione generale della Motorizzazione, una banca dati ad accesso gratuito e illimitato, alimentata in tempo reale, all'atto del rilascio del certificato di assicurazione; a tale adempimento provvedono le imprese di assicurazione, direttamente o per il tramite degli intermediari di assicurazione che ne hanno rappresentanza, attraverso collegamento web ed idonee interfacce messe a disposizione dal Ministero dei Trasporti, o avvalendosi, in alternativa, di sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza delle imprese di assicurazione [art. 3, comma 2]	Amministrazione (Min. dello sviluppo economico): segnala che il provvedimento introduce nuovi oneri in relazione alla
236	DM	29/07/2013	Termini modalità e procedure per la concessione ed erogazione agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di	Min. Sviluppo Economico	X		Il decreto prevede che: 1. Alla domanda (i cui termini e modalità sono definite dal Ministero con un successivo decreto) vengano allegati: a) relazione tecnica del programma d'investimento; b) piano di investimento; c) dic. sost. di atto notorio relativa ai dati degli	

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
			innovazione miglioramento competitivo a tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia				<p>ultimi 2 esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda; d) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, ai fini della richiesta delle informazioni antimafia[art. 8, comma 3)</p> <p>2. Obbligo, per i beneficiari, di sottoscrivere il provvedimento di concessione [art. 8 comma 11]</p> <p>3. Obbligo, per i beneficiari, di inserire su apposita piattaforma informatica gli ordini di acquisto relativi ai beni previsti dal programma di investimenti, corredati della relativa conferma d'ordine, e di comunicare le coordinate bancarie del C.C. dedicato al programma [art. 8, comma 11]</p> <p>4. Obbligo, per le imprese beneficiarie, di presentare mediante procedura informatica la richiesta di erogazione, unitamente alla documentazione di spesa: obbligo di presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Ministero [art. 10]</p> <p>5. Obbligo, per i beneficiari, di tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi delle spese rendicontate per 5 anni successivi al completamento del programma e di garantire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per le operazioni relative al programma [art. 11]</p>	<p>Associazioni imprenditoriali (Confcommercio, Confindustria): segnalano che il provvedimento introduce nuovi oneri.</p> <p>(Confcommercio) ritiene che tali oneri non sono percepiti come molto gravosi dalle imprese, poiché si tratta di procedura informatica semplice: i documenti da allegare alla domanda agevolativa sono considerati necessari.</p>
260	D.Dirett.	18/10/2013	Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico	Min. Sviluppo Economico	X		<p>Il provvedimento contiene novità alle specifiche tecniche per quanto riguarda la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. In particolare, vengono modificati i seguenti formulari/moduli: a) denunce al registro delle imprese [Allegato]; b) allegato B-95 "tracciati record e controlli"; c) modello II e 12</p>	<p>Amministrazione (Min. dello sviluppo economico): segnala che il provvedimento non ha introdotto nuovi oneri informativi a carico delle imprese interessate.</p> <p>Associazioni imprenditoriali (Confcommercio, Confindustria): il decreto non introduce nuovi oneri. Si limita a svolgere una ricognizione delle ultime novità introdotte dai provvedimenti normativi in merito alle iscrizioni presso il Registro Imprese, aggiornando le relative specifiche tecniche. (CNA): sono state</p>

num. G.U.	Tipologia atto	Estratti	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
265	DM	30/10/2013	Termini e modalita' di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma comunitario Eurotrans-Bio.	Min. Sviluppo Economico	X		<p>Il provvedimento prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> la presentazione della proposta progettuale in inglese e in italiano con le modalita stabilite dalla norma, allegando la documentazione indicata nella norma stessa (modulo di domanda delle agevolazioni, scheda tecnica, piano di sviluppo, copia del <i>Proposal Form</i>, dichiarazione sulla dimensione d'impresa, dichiarazione sul calcolo del <i>Cflow</i>, ultimi due bilanci approvati); l'obbligo, per i soggetti che costituiscono un Consorzio, di inviare copia in originale del "Consortium Agreement" al Ministero; l'obbligo dei soggetti beneficiari di avanzare richieste di erogazione <p>[Capitolato tecnico e allegati I-5 al DM]</p>	Amministrazione (Min. dello sviluppo economico): segnala che il provvedimento introduce nuovi oneri in relazione alla specifica concessione di agevolazioni.
288	D.Dirett.	20/11/2013	Termini e modalita' di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di cui al decreto 29 luglio 2013	Min. Sviluppo Economico	X (Elenco oneri pubblicato in G.U. e sul sito)		<p>Il decreto disciplina le modalità di presentazione della domanda:</p> <ol style="list-style-type: none"> presentazione della domanda e della documentazione da allegare tramite procedure a informatica [art. 1]; sottoscrizione del provvedimento di concessione [art. 3]; trasmissione degli ordini d'acquisto e comunicazione delle coordinate bancarie [art. 3]; presentazione della domanda di erogazione [art. 4] 	Associazioni imprenditoriali (Confartigianato): il decreto introduce procedure semplificate rispetto a quelle esistenti e, contemporaneamente, introduce nuovi adempimenti consistenti in nuovi oneri .
294	DM	09/10/2013 n. 139	Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili	Min. Sviluppo Economico	X		<p>Il decreto attua il comma 6 dell'articolo 4 del d.lgs. N. 28/2011 (che prevede la definizione di specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata e adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili).</p> <p>Per gli impianti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto, si prevede l'applicabilità della procedura di autorizzazione unica (art. 5, d.lgs. n. 28/2011); per talune categorie di impianti, si prevede l'obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione il Piano di approvvigionamento (art. 2 c 3); si prevede che l'autorizzazione all'esercizio di impianti di bioaffinazione possa includere, anche, ove richiesta dagli operatori, l'autorizzazione per l'installazione di impianti di cogenerazione (art. 4); si prevede l'obbligo, per il gestore, di garantire la presenza costante di un sistema di tracciabilità delle materie prime e dei sottoprodoti (art. 6)</p>	Amministrazione Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione.

num. G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Amm.ne	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri gia previsti	Descrizione oneri	Informazioni dalle amministrazioni/ Contributi delle associazioni
295	DM	05/12/2013	Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale	Min. Sviluppo Economico			Il decreto disciplina i criteri e le modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale e prevede alcuni oneri amministrativi: a) obbligo, per i soggetti gestori di reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, di pubblicare, nei rispettivi Codici, i corrispettivi per la connessione alle proprie reti (art. 2); b) obbligo, per il soggetto produttore, di sottoscrivere un contratto bilaterale di fornitura del biometano, da inviare in copia al Gestore dei Servizi Energetici (art. 4 e 5); c) obbligo, per il produttore che intenda accedere agli incentivi, di presentare domanda al GSE per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica, mediante portale appositamente predisposto dal GSE e corredata dai documenti indicati dal DM stesso (art. 7)	<i>Non sono pervenute informazioni da parte dell'amministrazione competente, pertanto non è stato possibile stabilire se si tratta di oneri introdotti, modificati o eliminati o già disciplinati dalla normativa previgente</i>
300	DM	18/01/2013	Agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riconversione produttiva dell'area del distretto del mobile imbottilo della Basilicata e alla riqualificazione del sistema produttivo locale	Min. Sviluppo Economico	X		Il provvedimento rimanda ad una successiva circolare del Ministero il compito di fornire indicazioni più specifiche sulle modalità di accesso e di erogazione delle agevolazioni. Tuttavia a prevede alcuni obblighi amministrativi: a) obbligo, per i soggetti beneficiari, di trasmettere al Soggetto gestore la documentazione contrattuale sottoscritta (art. 10); obbligo, per il soggetto beneficiario, di inviare al Soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di piccole e medie imprese, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale, con cui fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi (art. 13)	Amministrazione (Min. dello sviluppo economico): segnala che il provvedimento prevede un nuovo regime di aiuto istituito ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006 i cui oneri, pertanto, sono di nuova introduzione. Per completezza, segnala che la successiva circolare che definisce criteri e modalità di concessione delle agevolazioni è stata adottata in data 27 gennaio 2014, n. 2764.

€ 2,00